



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 38 del 28/07/2020

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore 18:30, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella **Residenza** Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 236 del 9 aprile 2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA	SI	
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE	SI	
3	MORI ALESSIO	SI		12	BARBOLINI LUCA	SI	
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO		SI
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO	SI	
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA		SI
8	CAVALLARO CLAUDIO		SI	17	SASSI GUGLIELMO	SI	
9	TUGNOLI FABIO		SI				

Totale Presenti n. 143

Totale Assenti n. 4

Sono presenti gli Assessori: . . MILILLI MARIAELENA, FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE ELISABETTA, OTTOLINI DANIELA, COSTETTI ALESSIO

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MAGNANI ERICA, CORDASCO FEDERICA, FERRI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Delibera Numero 38 del 28/07/2020
Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi

Rispetto all'appello di apertura è collegato alla videoconferenza il consigliere Cavallaro Claudio (presenti 14 consiglieri su 17)

In continuazione di seduta, il Presidente del Consiglio invita il Sindaco, ad illustrare l'argomento iscritto al nr. 6 dell'ordine del giorno della seduta.

Esaurito l'intervento del Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola ai Consiglieri per il dibattito.

In assenza di interventi dei Consiglieri comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 19/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2014 e ss.mm. ed ii;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi a carico delle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Tenuto conto:

- della Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O. o ATERSIR per la Regione Emilia Romagna) ovvero enti diversi dai comuni.
- dei commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.
- degli interventi in corso di valutazione finalizzati a sostenere la ripresa delle attività da parte delle utenze non domestiche obbligate a sospendere le proprie attività dai diversi decreti emanati per contenere l'emergenza sanitaria in corso,;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

Vista la nota congiunta ANCI ATERSIR del 06 giugno 2020, avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020";

Richiamato quanto enunciato nella nota congiunta ANCI/ATERSIR del 06 giugno 2020 in merito ai rifiuti speciali: *"Problemi si possono porre con riferimento alle riduzioni collegate all'avvio autonomo a riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013. In tale ipotesi, il Comune, in accordo con ATERSIR, può disporre il mantenimento delle riduzioni già concesse nel 2019, anche in presenza di una documentata inferiore quantità di rifiuti avviati al riciclo, così come risultante dalla documentazione già ordinariamente presentata ai fini del riconoscimento delle riduzioni comunali."*

Considerata la necessità di prevedere un intervento più deciso per sostenere quelle attività che, proprio per le loro caratteristiche di dimensioni e di mercato, si trovano maggiormente in difficoltà anche nella fase della riapertura e della ripresa delle attività, in aggiunta ai danni subiti per la chiusura forzata durante il periodo di lockdown;

Ritenuto necessario prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da Arera, che permettano all'Amministrazione Comunale di assolvere all'importante funzione di contribuire, seppure in misura minima, alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

Considerato che la delibera Arera n. 158 prevede per i comuni l'obbligo di porre a zero la tariffa variabile della tassa per il periodo di chiusura imposto dai decreti prevedendo una riduzione dei Kd in misura proporzionale ai giorni di chiusura delle attività per le utenze incluse nella tab. 1a e nella tab. 2 e del 25% per quelle incluse nella tab. 1b.

Ritenuto opportuno concedere una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche nella seguenti misure:

- 25% sia sulla **parte variabile che sulla parte fissa** per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state completamente sospese, rientranti nelle tabelle 1a e 1b e alla Tabella 2 della delibera Arera 158/2020, relativamente alle Categorie DPR 158/199 nr. 1-2-4-6-7-8-13-16-17-22-23-24-27-29-30-31 ;
- 11,5% **sulla parte variabile** per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state temporaneamente/parzialmente sospese, relativamente alle categorie 3-5-20-21 rientranti nella tabella 2 della delibera Arera 158/2020;

- 11,5% **sulla parte variabile** per le utenze classificate come magazzini, autorimesse non rientranti nella tabella 3, in quanto strettamente legate all'attività prevalente temporaneamente o completamente sospesa sul territorio di Maranello;

Richiamata la deliberazione del CC n. 25 del 04/06/2020 con la quale è stata applicata al bilancio 2020 la quota di avanzo vincolato pari ad euro 118.000 derivanti da incassi della Tari superiori alle spese per il servizio rifiuti;

Preso atto che il ruolo tari 2020 pari ad € 3.672.207,51 rileva una maggiore entrata di € 84.174,94 rispetto al ruolo a conguaglio per l'anno 2019 in parte derivanti dall'attività di recupero dell'evasione

Vista la determinazione Arera n. 2 che prevede di vincolare alla gestione della tari le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- con le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 34/2020 all'art. 138 è previsto un riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, con il termine di approvazione del bilancio di previsione, e che pertanto il termine è stato prorogato al 31 luglio 2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, conservato agli atti del servizio finanziario, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21/07/2020 dalla Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti;

Accertato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per appello nominale dai 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti ed accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	14
CONSIGLIERI VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11
CONSIGLIERI ASTENUTI	3
VOTI CONTRARI	0

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI		Favorevoli
FONTANA JURI	PARTITO DEMOCRATICO	
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		
VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		
CAVALLARO CLAUDIO		
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Astenuti
SGAMBATI VINCENZO		
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Favorevole

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) confermando le tariffe adottate per l'anno 2019 con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 19/03/2019, così come previsto dall'art. 107 comma 5 del DL 18/2020, e riportate nell'allegato a) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- di approvare le seguenti riduzioni tariffarie per l'anno 2020 alle utenze non domestiche nelle misure di seguito rappresentate:
 - 25% sia sulla **parte variabile che sulla parte fissa** per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state completamente sospese, rientranti nelle tabelle 1a e 1b e alla Tabella 2 della delibera Arera 158/2020, relativamente alle Categorie DPR 158/199 nr. 1-2-4-6-7-8-13-16-17-22-23-24-27-29-30-31;
 - 11,5% **sulla parte variabile** per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state temporaneamente/parzialmente sospese, relativamente alle categorie 3-5-20-21 rientranti nella tabella 2 della delibera Arera 158/2020;

- 11,5% **sulla parte variabile** per le utenze classificate come magazzini, autorimesse non rientranti nella tabella 3, in quanto strettamente legate ad attività prevalente temporaneamente o completamente sospesa sul territorio di Maranello;

5. di disporre, per le utenze di cui al punto 4, il mantenimento delle riduzioni già concesse nel 2019, anche in presenza di una documentata inferiore quantità di rifiuti avviati al riciclo, così come risultante dalla documentazione già ordinariamente presentata ai fini del riconoscimento delle riduzioni comunali;

6. di dare atto che le minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni ammontanti ad € 138.704,00, di cui € 95.298,08 per riduzioni previste dalla delibera Arerea n.158, sono finanziate nel Bilancio di Previsione 2020-2022, anno 2020, per € 118.000 con avanzo vincolato Tari e per € 20.704,00 con parte dell'extraggettito risultante dall'attività di recupero dell'evasione;

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

Indi, Con votazione espressa per appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI	14
CONSIGLIERI VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11
CONSIGLIERI ASTENUTI	3
VOTI CONTRARI	0

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli
FONTANA JURI		
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		
VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		
CAVALLARO CLAUDIO		
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Astenuiti
SGAMBATI VINCENZO		
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Favorevole

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente
